



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

GUIDA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LA CAMERA DI COMMERCIO NEL SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'ordinamento normativo, legge allo scopo di colpire e quindi scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni l'applicazione di sanzioni amministrative, la cui emissione è attribuita ad Organi della Pubblica Amministrazione anziché al Giudice.

Le Camere di Commercio svolgono in materia sanzionatoria le funzioni precedentemente esercitate dagli UU.PP.I.C.A (Uffici Provinciali dell'allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e dagli Uffici Metrici Provinciali a seguito del trasferimento di competenze operato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1998.

Le principali materie per cui la Camera di Commercio è competente ad irrogare le sanzioni sono:

- omissioni e ritardi nei depositi/domande/denunce al Registro Imprese, al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) e all'Albo Imprese Artigiane;
- metrologia legale (strumenti per pesare);
- orafi;
- disciplina degli albi e dei ruoli;
- attività di autoriparazione;
- etichettatura e marcatura CE di prodotti non alimentari (giocattoli, prodotti elettrici, compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale, sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.);
- etichettatura prodotti tessili e calzature;
- etichettatura energetica;
- informazioni al consumatore;
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza;
- sicurezza prodotti;
- "made in Italy";
- informazioni al consumatore sulle emissioni di CO₂ delle autovetture;
- utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

L'Ufficio Sanzioni è quindi competente a ricevere i rapporti per il mancato pagamento in misura ridotta (che dovrebbe essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) dei verbali di accertamento non solo emessi dai propri uffici interni, ma anche da altri Organi Accertatori (Carabinieri, N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.).

Valuta inoltre gli eventuali scritti difensivi (da presentarsi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione) e convoca le audizioni richieste dagli interessati.

A conclusione del procedimento l'Ufficio emette un'ordinanza-ingiunzione con la quale ordina al trasgressore il pagamento di una somma di denaro, oppure un'ordinanza di archiviazione nel caso non ritenga sussistano le condizioni per procedere.

Diritto di accesso: l'interessato può prendere visione degli atti del procedimento sanzionatorio presso l'Ufficio ed ottenerne copia, pagando il solo prezzo delle fotocopie.

L'accesso agli atti è concesso ai soggetti non direttamente interessati solo se muniti di delega scritta corredata da copia di un documento in corso di validità dell'interessato, o per interessi tutelati dalla disciplina generale del diritto di accesso.

COSA FARE:

QUANDO SI RICEVE UN VERBALE DI ACCERTAMENTO

Quando si riceve un verbale di accertamento di infrazione amministrativa si può:

- pagare la sanzione in misura ridotta indicata nel verbale nel termine perentorio di 60 giorni;
- presentare scritti difensivi alla competente Camera di Commercio – U.O. Sanzioni Amministrative entro 30 giorni.

I termini (30 o 60 giorni) decorrono dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale.

Per contestazione immediata si intende la consegna all'interessato del verbale da parte dall'agente che accerta la violazione.

La notifica può invece avvenire tramite posta elettronica certificata (p.e.c.), tramite consegna del verbale da parte del portaflettere, mediante ritiro del plico presso l'ufficio postale o per compiuta giacenza (10 giorni dall'avviso) qualora l'interessato non fosse presente presso la residenza/domicilio, per rifiuto del plico (che in tal caso si ha per notificato al momento del rifiuto), oppure per notifica tramite messi comunali, anche tramite deposito all'albo pretorio in caso di irreperibilità del destinatario (art. 140 o 143 c.p.c.).

Il pagamento integrale effettuato nei termini costituisce acquiescenza ed estingue la sanzione. Ciò significa che non ci sarà più nessun seguito al verbale né altra conseguenza, e che eventuali scritti difensivi presentati non verranno presi in considerazione.

Il mancato pagamento integrale nel termine di 60 giorni (vale a dire sia il mancato pagamento, sia il pagamento parziale, sia quello integrale effettuato però oltre i 60 giorni) comporta la trasmissione del rapporto (art. 17, L. 689/1981) all'Ufficio Sanzioni, che esamina il verbale e gli eventuali scritti difensivi, ascolta l'interessato (se ne ha fatto espressa richiesta) e a conclusione emette un provvedimento:

- Ordinanza-Ingunzione, con la quale quantifica la sanzione, se ritiene che l'accertamento sia fondato, che l'interessato ne sia effettivamente responsabile e che il procedimento sanzionatorio si sia svolto in modo corretto;
- Ordinanza di archiviazione, qualora verifichi che il provvedimento presenta difetti formali essenziali o carenze sostanziali.

Nel determinare la sanzione fra il minimo e il massimo previsti dalla legge l'ufficio dispone di un potere discrezionale applicato in relazione principalmente ai criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/1981 (gravità della violazione, personalità e condizioni economiche dell'interessato, operato dell'autore della violazione per porre rimedio alle conseguenze della stessa), nonché ad eventuali criteri stabiliti dalle normative speciali di settore. Alcune sanzioni, come quelle stabilite per le violazioni R.E.A., sono stabilite dalla legge in misura fissa, senza alcuna discrezionalità nella quantificazione.

Nel caso il pagamento del verbale sia avvenuto parzialmente o in ritardo, qualora sia emessa ordinanza di ingiunzione l'importo già pagato verrà detratto dalla somma fissata quale sanzione pecuniaria.

RIMBORSO DI PAGAMENTI INDEBITI/ERRONEI

In caso di duplice pagamento di un verbale di accertamento o di un'ordinanza, è possibile chiedere il rimborso:

- per i pagamenti con beneficiaria la Camera di Commercio dell'Emilia (identificabili nell'F23 dal codice tributo "APRT"), quali principalmente le sanzioni dell'Albo Imprese Artigiane e quelle del R.E.A., il rimborso può essere chiesto in carta libera direttamente alla Camera di Commercio tramite il modulo presente sul sito istituzionale; dalla cifra versata verranno detratte le spese di incasso introitate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- per i pagamenti con beneficiario l'Erario dello Stato (identificabili nell'F23 di norma dal codice tributo "741T"), ossia essenzialmente tutte le sanzioni diverse da quelle del punto precedente, il rimborso deve essere richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate con modalità da accertare presso tale Ente.

SCRITTI DIFENSIVI

Se si vogliono presentare scritti difensivi nei confronti di un verbale di accertamento, chiedendo – motivatamente – l'archiviazione del procedimento oppure la riduzione della sanzione, si possono inoltrare in carta libera nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, seguendo lo schema indicato nel fac-simile presente sul sito dell'Ente (l'uso del modulo non è obbligatorio né vincolante, ma si consiglia di seguirne la traccia per completezza dei dati da fornire). Si possono allegare atti e documenti utili per chiarire la propria posizione.

Gli scritti possono essere consegnati a mano, spediti per posta o per posta elettronica certificata; qualora non siano consegnati personalmente a mano o inviati con firma digitale, dovranno essere corredati da copia di un documento d'identità in corso di validità. La sottoscrizione deve essere effettuata dal soggetto sanzionato o da un terzo a ciò delegato (o da un legale rappresentante se presentati per conto della persona giuridica obbligata in solido).

Facoltativamente è possibile richiedere di essere sentiti personalmente per illustrare ulteriormente le proprie difese; in tal caso si verrà convocati in un secondo tempo dall'Ufficio.

L'Ufficio esamina lo scritto e i documenti allegati, e in esito a ciò può archiviare il procedimento o ritenere fondato l'accertamento e irrogare pertanto la sanzione.

L'Ufficio Sanzioni diviene competente all'esame degli scritti difensivi solo dopo aver ricevuto il rapporto di mancato pagamento del verbale da parte dell'accertatore, e quest'ultimo può avvenire solamente dopo la scadenza del termine per il pagamento. In nessun caso quindi l'esame degli scritti difensivi (e la conseguente emissione dell'ordinanza) potrà avvenire prima dello scadere del termine per il pagamento in misura ridotta.

Attenzione: se gli scritti difensivi sono ritenuti infondati la sanzione sarà ovviamente quantificata, come per gli altri casi di mancato pagamento in misura ridotta del verbale, in un importo superiore a quest'ultimo.

COSA FARE: QUANDO SI RICEVE UN'ORDINANZA-INGIUNZIONE

L'ordinanza è un titolo esecutivo.

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento il trasgressore può pagare, oppure fare ricorso contro l'ordinanza, oppure richiederne il pagamento rateale.

PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Come per i verbali di accertamento, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze dovrà essere effettuato tramite modello F23 presso:

- banche;
- uffici postali;
- Agenzia Entrate Riscossione.

Alle ordinanze notificate viene allegato un fac-simile dell'F23 da pagare. In caso di smarrimento è tuttavia possibile richiedere all'U.O. Sanzioni Amministrative istruzioni sulla compilazione, oppure ottenere un nuovo fac simile richiedendolo all'ufficio via mail o personalmente.

Per evitare disagi che potrebbero determinare l'iscrizione a ruolo delle somme, è opportuno comunicare all'Ufficio l'avvenuto pagamento, anche tramite posta elettronica.

La stessa ordinanza inviata all'autore della violazione (obbligato principale) è spedita anche all'obbligato in solido (persona giuridica di cui il sanzionato è dipendente o legale rappresentante) qualora presente; in tali casi il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e libera entrambi.

Se la violazione è stata contestata a più persone, l'eventuale obbligato in solido in caso di mancato pagamento da parte degli autori delle violazioni è chiamato a pagare tutte le obbligazioni dei singoli sanzionati.

RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE INGIUNTA CON L'ORDINANZA

L'interessato può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria qualora si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26, L. 689/81), presentando istanza corredata dalla documentazione comprovante le condizioni disagiate (ultime dichiarazioni dei redditi, attestazione ISEE, CUD, e/o quant'altro possa essere ritenuto utile a comprovare la situazione di difficoltà).

L'istanza (da presentare con le stesse modalità e formalità degli scritti difensivi, e il cui fac-simile è reperibile sul sito internet della Camera di Commercio dell'Emilia), deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nel medesimo termine perentorio previsto per il pagamento, ossia 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La Legge stabilisce che le rate – mensili – possano variare da un minimo di 3 a un massimo di 30, con importo minimo di € 15,00 ciascuna. L'ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero di rate richieste in relazione all'importo totale della sanzione e alle condizioni economiche documentate.

Se viene negata la rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza.

Se invece la rateizzazione viene concessa, l'Ufficio emette un provvedimento con cui comunica gli importi e le scadenze dei pagamenti.

Gli importi delle rate mensili (la prima delle quali contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento) includono il calcolo degli interessi legali al tasso vigente al momento dell'istanza, nonché delle spese di incasso introitate dall'Agenzia Entrate Riscossione (attualmente in ragione di € 6,20 per ciascuna rata successiva alla prima).

Il debito può essere volontariamente estinto in qualunque momento mediante un unico pagamento dell'importo residuo (art. 26, L. 689/81).

I termini di pagamento sono perentori, pertanto, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, nel caso in cui anche per una sola rata il termine per il pagamento non venga rispettato (quindi anche se il pagamento avviene in ritardo rispetto alla scadenza prevista), si perde il beneficio della rateizzazione ed è di conseguenza obbligatorio l'immediato pagamento del residuo importo in un'unica soluzione.

Nel caso in cui si perda il diritto al pagamento rateale (ossia a causa del ritardo nei pagamenti o della loro mancanza) sull'importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata matureranno le maggiorazioni del 10% per ogni semestre fino al momento della trasmissione all'esattore, come previsto dall'art. 27, comma 6, della L. 689/1981.

RICORSO CONTRO L'ORDINANZA

Contro l'ordinanza d'ingiunzione è possibile, entro 30 giorni dalla notifica e senza necessità di assistenza di un legale, fare ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della competenza prevista nel caso specifico in base all'art. 6 del D.Lgs. 150/2011.

Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività del procedimento.

COSA FARE:

QUANDO SI RICEVE UNA CARTELLA ESATTORIALE

In caso di mancato pagamento dell'Ordinanza-Ingiunzione entro 30 giorni dalla notificazione, la Camera di Commercio provvede successivamente alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, mediante trasmissione del ruolo all'Esattore (Agenzia delle Entrate Riscossione).

L'interessato riceverà una cartella esattoriale per il pagamento della sanzione, oltre alle maggiorazioni e agli interessi previsti per legge (art. 27, L. 689/1981).

A quel punto sarà possibile: pagare la cartella esattoriale, chiedere direttamente all'Esattore la rateizzazione del pagamento o presentare ricorso contro la cartella. Diversamente l'Agente della riscossione attiverà la procedura esecutiva.

PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale mediante versamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione come indicato sulla cartella stessa.

Per le informazioni sulle modalità di pagamento ci si deve rivolgere direttamente all'Agente per la riscossione o comunque fare riferimento alle istruzioni contenute nella cartella.

Se invece si vogliono chiedere informazioni nel merito della cartella e dei motivi che hanno portato all'iscrizione a ruolo delle somme richieste, è necessario innanzitutto individuare l'ufficio da cui proviene.

Le cartelle emesse su richiesta dell'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio sono riconoscibili nella pagina "*Dettaglio degli addebiti*", dalla dicitura "*sanzione amministrativa - Camera di Commercio*" oppure "*Upica*"; nella pagina "*Dati a uso degli uffici*", dai codici tributo che a seconda dei casi possono essere: 5062, 5063, 5070, 5071 e 5072. Altri codici non sono riconducibili alle sanzioni amministrative ingiunte dalla Camera di Commercio, e le relative informazioni potranno essere fornite solo dagli enti competenti.

RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

La rateizzazione della cartella esattoriale, ai sensi della normativa vigente, deve essere richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE

Qualora l'interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato già effettuato il regolare pagamento dell'Ordinanza-Ingiunzione indicata nella cartella o del precedente verbale di accertamento, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento, all'U.O. Sanzioni Amministrative affinché, nell'esercizio del potere di autotutela, venga disposto il discarico amministrativo della cartella.

Nel caso in cui, invece, ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:

- opposizione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, nei casi in cui la cartella esattoriale sia stata emessa senza che prima siano stati notificati l'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento;

- opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella di pagamento, entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa, dinanzi al Giudice competente per l'esecuzione indicato nell'art. 480 comma 3 c.p.c. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione si propone al Giudice dell'esecuzione in presenza dei presupposti e secondo le regole indicate nell'art. 617 c.p.c., comma 2;
- opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza, per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, davanti al Giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 c.p.c., fino a quando l'esecuzione non è iniziata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione si propone al Giudice dell'esecuzione.

Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, salvo che la sospensione non venga disposta dal Giudice a cui è rivolta l'istanza.

COSA FARE: IN CASO DI SEQUESTRO

Il verbale di contestazione/accertamento può, in determinati casi, essere accompagnato da un verbale di sequestro di beni coinvolti nella violazione.

Il sequestro è una misura cautelare disposta da chi accerta certi tipi di violazioni in vista della possibile confisca amministrativa della merce, che costituisce sanzione accessoria a quella pecuniaria.

I beni sequestrati non possono essere utilizzati né si può disporre di essi in alcun modo, perché sono a disposizione dell'Autorità amministrativa fino alla fine del procedimento. Rimuovere i sigilli è un reato perseguito penalmente che prevede anche pene detentive.

La confisca può essere espressamente prevista da leggi speciali, come quella sulle attività di autoriparazione che impone necessariamente la confisca delle attrezzature che sono servite a commettere la violazione, oppure essere ritenuta necessaria per impedire, ad esempio, la vendita di beni privi dei requisiti previsti dalla legge per la commercializzazione e/o potenzialmente pericolosi o non sicuri.

Contro il sequestro è possibile presentare in qualunque momento opposizione all'U.O. Sanzioni Amministrative con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.

L'Ufficio può accogliere l'opposizione e dissequestrare i beni, oppure rigettarla e confermare il sequestro. L'eventuale accoglimento dell'opposizione al sequestro non implica necessariamente la successiva archiviazione della sanzione pecuniaria.

Se l'infrazione amministrativa è ritenuta fondata e la merce non è stata dissequestrata, insieme all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria viene di norma disposta la confisca dei beni sequestrati, a seguito della quale i beni diventano di proprietà dello Stato, e ne viene successivamente disposta l'alienazione o la distruzione (L. 689/1981, artt. 13, 19 e 20).

Contro l'ordinanza di confisca è possibile il ricorso al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

DOMANDE RICORRENTI

- **È arrivata la stessa ordinanza sia all'amministratore, sia alla società: devo pagare una volta sola o due?**
L'ordinanza deve essere pagata una sola volta, o dal legale rappresentante, o dalla società.
La società è infatti obbligata in solido con il legale rappresentante, quindi il pagamento da parte della società libera il legale rappresentante e viceversa.
- **Ho effettuato il pagamento sia dell'ordinanza arrivata alla società, sia di quella arrivata al legale rappresentante; come posso recuperare la somma versata in più?**
La Camera di Commercio rimborsa direttamente, dedotto l'aggio introitato dall'Agenzia Entrate Riscossione, i versamenti di propria competenza, ossia quelle effettuati con codice tributo APRT (principalmente sanzioni relative ad Albo Artigiani e R.E.A. e le spese del procedimento) presentando l'apposita domanda (è consigliato utilizzare il modulo presente sul sito dell'Ente).
Per le sanzioni in cui il versamento sia stato fatto con codice tributo 741T il rimborso della sanzione, in quanto introitata dall'Erario (capitolo 2301, capo 8), deve essere richiesto all'Agenzia delle Entrate.
- **Perché l'Ordinanza ha aumentato l'importo del verbale di accertamento?**
L'importo indicato dal verbale di accertamento è definito dalla legge "*pagamento in misura ridotta*", ed ha la funzione di evitare di entrare nel merito della sanzione, pagando una somma comunque modesta rispetto al massimo previsto dalla legge, evitando all'Amministrazione di instaurare il procedimento che entra nel complesso esame di merito.
Se quindi il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, e in assenza di eventuali circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, l'importo non è più ridotto, e quindi risulta maggiorato rispetto al verbale. Ciò vale anche nel caso di presentazione di scritti difensivi che vengano ritenuti infondati.
Si noti che le sanzioni R.E.A. non prevedono alcuna graduazione, ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta l'importo delle Ordinanze è sempre costituito dalla sanzione nella misura fissa stabilita dalla legge, pari al triplo di quella indicata nel verbale.
- **Posso chiedere una riduzione dell'importo dell'Ordinanza che ho ricevuto?**
No.
L'ordinanza rappresenta l'ultimo atto amministrativo del procedimento sanzionatorio.
Contro l'ordinanza è solo possibile presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica oppure, entro lo stesso termine, fare istanza di rateizzazione all'Ufficio Sanzioni se ci si trova in documentate difficoltà economiche.
- **Ho ricevuto un'ordinanza relativa a fatti di molti anni fa; la violazione non è prescritta?**
Il termine di prescrizione in materia di sanzioni amministrative è di 5 anni, ma bisogna innanzitutto esaminare il momento della violazione. Se la violazione ha carattere omissivo permanente (come ad esempio il ritardo/omissione delle comunicazioni al Registro Imprese) si consuma al momento in cui l'atto dovuto viene posto in essere o diventa impossibile; fino a tale momento è legittimo contestare (eventualmente anche più volte, se l'omissione perdura) l'inadempimento anche se il termine non rispettato è scaduto da anni. L'unico vincolo della contestazione è la notifica entro 90 giorni dal momento in cui viene accertato l'adempimento tardivo.
Secondariamente va ricordato che la notifica del verbale interrompe la prescrizione, e pertanto da tale momento decorre nuovamente il termine quinquennale entro cui dovrà essere emessa l'eventuale ordinanza. Questa interrompe poi nuovamente il termine ai fini dell'emissione dell'eventuale ruolo esattoriale.
- **Ho pagato in ritardo il verbale: posso sanare la posizione col pagamento di interessi di mora o ravvedimento?**
No.
Per le sanzioni amministrative non esiste alcun tipo di ravvedimento operoso o di interesse di mora sul ritardato pagamento in misura ridotta; quest'ultimo, quantificato in misura fissa nel verbale, estingue infatti la violazione solo se effettuato interamente e nei termini di legge. Qualora ciò non avvenga deve obbligatoriamente essere emessa un'Ordinanza che valuta il merito della violazione ed effettua la vera e propria quantificazione della sanzione (detraendo dal totale l'importo eventualmente pagato in ritardo).
- **Posso pagare a rate l'ordinanza?**
Sì, a condizione di dimostrare di essere in una situazione economica disagiata.

In tal caso è necessario presentare istanza di rateizzazione entro il termine previsto per il pagamento (30 giorni dalla notifica).

L'istanza può essere accolta dalla Camera di Commercio, che in tal caso fornisce le indicazioni sul numero e la scadenza delle rate, oppure rigettata, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per il pagamento dell'importo totale.

- Perché la somma totale del pagamento rateizzato che mi è stato concesso è superiore alla sanzione che mi era stata irrogata con l'Ordinanza?

Perché in caso di rateizzazione alla sanzione si aggiungono gli interessi legali e le spese di incasso (introitate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione) delle rate successive alla prima, e quindi più il numero di rate è elevato, più tali spese aggiuntive aumentano.

- Se presento gli scritti difensivi, nel caso non siano accolti posso comunque pagare l'importo indicato nel verbale?

No.

Il pagamento in misura ridotta dell'importo indicato nel verbale risponde alla funzione di accettazione immediata della responsabilità a fronte dell'applicazione di una sanzione modesta rispetto al massimo applicabile, senza attivare la procedura che entra nel merito della violazione. Se vengono presentati gli scritti difensivi si apre invece la fase di merito (in cui sono valutate anche eventuali aggravanti), e - se le difese non sono accolte - la sanzione è definita con Ordinanza in un importo che in ogni caso non è più ridotto.

- Per fermare termini e maggiorazioni posso fare il pagamento in misura ridotta proposto nel verbale, e contemporaneamente presentare gli scritti difensivi chiedendo la riduzione/annullamento della sanzione con la restituzione di tutto o parte di quello che ho pagato?

No.

Il pagamento in misura ridotta costituisce acquiescenza e ha la precisa funzione di evitare l'esame della violazione nel merito. Qualora il pagamento avvenga, quindi, non viene effettuata la trasmissione del rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'autorità competente ad emettere le ordinanze, e gli scritti difensivi non sono perciò presi in considerazione.

- Ho perso il fac-simile dell'F23 per effettuare il pagamento dell'Ordinanza, cosa devo fare?

Poiché la destinazione dei proventi delle sanzioni varia a seconda del tipo di violazione, è necessario contattare l'U.O. Sanzioni Amministrative (chiedendo la copia tramite posta elettronica o p.e.c., oppure recandosi personalmente presso l'Ufficio) che provvederà a fornire istruzioni in merito o copia del fac-simile precompilato.

- La presentazione di scritti difensivi ha un costo?

No.

Gli scritti difensivi possono essere presentati personalmente dall'interessato senza alcuna necessità di assistenza tecnica, e sono in carta libera. Bisogna tuttavia sempre valutare che se gli scritti difensivi sono valutati infondati la sanzione (come in tutti i casi di mancata effettuazione del pagamento in misura ridotta) viene maggiorata rispetto all'importo indicato nel verbale.

- Nel caso in cui si tratti di una violazione solo formale (senza danni concreti ai terzi), se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione?

Generalmente no.

La maggior parte delle violazioni soggette a sanzione amministrativa hanno infatti natura strettamente formale, come ad esempio tutte quelle relative alla tenuta di Registro Imprese ed Albo Artigiani (ma anche molte di quelle sull'etichettatura dei prodotti), in quanto tutelano la trasparenza e la conoscibilità di alcuni dati da parte dei terzi. In tutti questi casi la violazione sussiste solo per il mancato adempimento della formalità, e il danno non è mai richiesto perché si possa configurare la sanzione ma, nei casi in cui si sia concretamente verificato un danno, questo può semmai al contrario costituire aggravante.

- Ho agito in buona fede: se presento scritti difensivi con tale motivazione posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione?

No.

Per costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative l'elemento psicologico non ha in generale rilevanza.

- **Lo statuto del Contribuente prevede che...**

Lo statuto del contribuente (che riguarda la materia tributaria) non è applicabile alle sanzioni amministrative né direttamente, né per analogia (vietata in materia sanzionatoria).

- **Ho affidato nei termini il compito di presentare una pratica ad un consulente e il ritardo nel deposito è colpa sua: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?**

No.

La responsabilità per la sanzione ricade sempre su chi è obbligato dalla legge alla presentazione della pratica; eventuali deleghe o incarichi affidati a terzi non liberano il soggetto obbligato. L'incarico può essere semmai fonte di responsabilità contrattuale della persona incaricata per non aver eseguito correttamente il compito assegnatole, ma non ha a che vedere con il procedimento sanzionatorio e andrà fatta valere in separata sede nei confronti dell'incaricato per il danno subito a causa dell'inadempimento.

- **Ho messo in vendita prodotti non etichettati adeguatamente, ma li ho comprati dal mio fornitore e lui doveva controllarli: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi con questa motivazione?**

No.

La responsabilità relativa alla corretta etichettatura dei prodotti, ferme restando le eventuali separate responsabilità del fornitore, ricade in ogni caso sul distributore che, in quanto a contatto con il consumatore finale, costituisce l'ultimo e più importante filtro contro la vendita di prodotti senza le caratteristiche di legge. Se in base ai contratti intercorrenti col fornitore si possono riscontrare delle colpe di quest'ultimo nei confronti del distributore sanzionato, dovranno essere fatte valere direttamente in separata sede.

- **Sono stato sanzionato come autoriparatore abusivo, ma mi limitavo a interventi gratuiti per amici e parenti: posso ottenere l'annullamento o la riduzione della sanzione presentando scritti difensivi che lo dimostrino?**

No.

La L. 122/1992 è volta alla tutela della sicurezza stradale e impone che gli interventi sui veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e cose vengano fatti esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico/professionali verificati in sede di iscrizione al Registro Imprese. La non imprenditorialità dell'attività, l'occasionalità o la gratuità delle riparazioni non fanno venire meno la responsabilità. Riguardo all'importo della sanzione, infine, nel caso specifico l'importo del pagamento in misura ridotta del verbale corrisponde praticamente al minimo edittale, e pertanto la riduzione è matematicamente impossibile.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);
- D.Lgs. 150/2011, art. 6 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69);
- D.P.R. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della L. 24/11/1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale);
- D.Lgs. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337);
- D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413);
- D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

COMMENTO AGLI ARTICOLI PIÙ RILEVANTI

Si riportano di seguito gli articoli più significativi della Legge 689/1981, con un breve commento.

Art. 1 - Principio di legalità

*"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"*

Nel campo delle sanzioni amministrative non vige il principio di retroattività, né contro né a favore all'autore della violazione. Ciò significa da un lato che non può essere applicata una sanzione entrata in vigore successivamente alla conclusione della condotta illecita; dall'altro che se la sanzione viene abrogata dopo la conclusione della condotta illecita, deve essere comunque applicata.

Per costante giurisprudenza è inoltre esclusa dal campo del diritto amministrativo l'applicazione analogica; non sono quindi applicabili sanzioni non espressamente previste per il caso concreto, né si possono applicare normative estranee, come ad esempio quella tributaria (Statuto del contribuente, ecc.).

Art. 3, comma 1 - Elemento soggettivo

"Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

La responsabilità è personale e l'omissione deve essere riferibile all'autore della violazione. Per costante giurisprudenza la colpa è un requisito sufficiente all'integrazione dell'illecito, e la buona fede di norma non ha rilevanza.

Art. 5 - Concorso di persone

"Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

La norma stabilisce, conseguentemente al principio della responsabilità personale, che se è prevista una pluralità di obbligati (ossia responsabili del comportamento sanzionato poiché hanno tutti agito, oppure tutti avrebbero potuto adempiere ma nessuno lo ha fatto), ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione, non in alternativa, ma ciascuno per l'intero.

È in base a questa norma, di evidente derivazione penalistica, che le sanzioni per le omissioni e i ritardi negli adempimenti nei confronti del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani sono applicate a tutti coloro che avevano il potere (e quindi il dovere) di provvedere agli adempimenti.

Art. 6, comma 3 - Solidarietà

"Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione".

Se l'autore dell'illecito è rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un imprenditore, questi rispondono in solido con l'autore; sono quindi chiamati a pagare le sanzioni in tutti i casi in cui gli obbligati principali non provvedano.

In virtù dell'art. 5, nel caso vi siano più obbligati principali la responsabilità solidale vale per ciascuna obbligazione (es: in presenza di una sanzione da 10 e di tre amministratori, ciascuno di essi risponderà per 10, e la società per 30, importo che costituisce il debito complessivo).

È in base a questa disposizione che l'impresa non risponde invece in solido per le obbligazioni dei sindaci o dei notai.

L'obbligato in solido, nel caso paghi in luogo del sanzionato principale, ha poi diritto a rivalersi su quest'ultimo per l'intera cifra versata; l'esercizio di tale diritto riguarda tuttavia i rapporti fra gli obbligati e non coinvolge l'Autorità amministrativa.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

"L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi."

In caso di decesso del responsabile (in qualsiasi momento del procedimento) l'obbligazione si estingue. In tal caso è opportuno che gli eredi informino l'ufficio del decesso affinché provveda all'archiviazione della pratica.

Le somme eventualmente già pagate non vengono restituite.

Art. 11 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo [...], si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche."

L'articolo si applica alla quantificazione delle sanzioni in sede di ordinanza per graduarle (l'importo del pagamento in misura ridotta è invece vincolato in base all'art. 16 della Legge). A titolo di esempio nelle sanzioni del Registro Imprese per ritardo negli

adempimenti, in applicazione del criterio della gravità, la graduazione avviene in base al ritardo con cui l'interessato ha provveduto, mentre le omissioni di adempimenti (ad esempio del deposito di un bilancio) sono sanzionate in modo superiore ai ritardi in considerazione dell'opera svolta per l'attenuazione/eliminazione delle conseguenze della violazione. I criteri ovviamente non si applicano quando le sanzioni siano previste in misura fissa, come quelle del R.E.A.

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."

Il verbale di accertamento, con la logica del patteggiamento e dell'oblazione penali, propone il "*pagamento in misura ridotta*" nella misura prefissata dalla legge (senza alcuna discrezionalità) che non può comunque superare il terzo del massimo. In caso di mancato pagamento, non aderendo il sanzionato alla proposta di pagamento in misura ridotta, l'ufficio esaminerà la violazione nel merito e quantificherà la sanzione in un importo non più ridotto, graduato in base ai parametri di cui all'art. 11 (quando noti ed applicabili).